



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
Sezione Tecnica

ORDINANZA n° 002/2019

ARGOMENTO: INTERDIZIONE AREA PER RINVENIMENTO SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO;
LOCALITÀ: SPECCHIO ACQUEO PROSPICIENTE IL COMUNE DI PORTOFINO, SUL PUNTO DI COORDINATE: LAT 44°18' 03.3" N – LONG 009°12' 25.5" E;
RICHIEDENTE: SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA LIGURIA;

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure,

VISTO il foglio prot. n. 28118 in data 18.12.2018 del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale Archeologia – Soprintendenza Archeologica della Liguria con cui viene segnalato, un sito di interesse archeologico con possibile presenza di un relitto di età romano imperiale giacente sui fondali all'interno dell'Area Marina protetta del Promontorio di Portofino;

CONSIDERATA la necessità di tutelare il sito di interesse archeologico e di segnalare lo stesso ai fini della sicurezza della navigazione;

VISTO il report di operazioni subacquee n° 62/2018, redatto dal V° Nucleo Subacquei della Guardia Costiera;

VISTO il messaggio n° 42/TEC in data 02/01/2019 con il quale è stata richiesta al Comando in Capo del dipartimento Militare Marittimo della Spezia l'emissione di nulla-osta ed avviso ai naviganti;

VISTA la pubblicazione I.I. 3173 – Norme di compilazione nautica;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art. 1

All'interno dell'area circolare avente raggio 100 (cento) mt. centrata nel punto di coordinate geografiche **LAT 44°18' 03.3" N – LONG 009°12' 25.5" E** (riferite al sistema geodetico mondiale – WGS84) è fatto divieto di ancoraggio ad ogni tipo di unità navale, ed è altresì vietato, effettuare attività di pesca con reti da strascico e da traina in genere e qualunque altra attività subacquea al fine di prevenire potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e per tutelare il potenziale sito archeologico.

Il predetto divieto non si applica al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell'Ordine che per motivi di servizio hanno necessità di accedere nell'area in questione, nonché agli operatori subacquei, autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica della Liguria, di concerto con questo Ufficio.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure.

Santa Margherita Ligure, 02.01.2019



IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS



